

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-38 del 15/01/2020
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Linea Guida 45/DT “Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio” Rev. 0.
Proposta	n. PDTD-2020-40 del 15/01/2020
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Zinoni Franco
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Ricci Susanna

Questo giorno 15 (quindici) gennaio 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Linea Guida 45/DT “Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio” Rev. 0.**

VISTI:

- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995, si seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 1999;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 124 del 01 febbraio 2010;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni, in particolare l’art. 16 “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. Funzioni in materia di ambiente”;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, da ultimo modificato con la Delibera del Direttore Generale n. 87 del 01 settembre 2017, ed in particolare il combinato disposto dell’art. 4 con l’Allegato B lett. E), che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell’Agenzia;

PREMESSO:

- che lo svolgimento dell’attività di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della norma vigente deve avvenire in maniera omogenea su tutto il territorio regionale;
- che si è ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale incaricato, al fine di omogeneizzare le modalità di studio e di trattamento dei dati inviati dalle aziende proponenti;

CONSIDERATO:

- per quanto concerne tematiche a potenziale interesse intersoggettivo che possono riguardare anche Enti diversi da Arpae Emilia-Romagna, il documento in questione, mentre mantiene piena cogenza nei confronti delle Strutture interne, rappresenta un’indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpae;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento, allegato sub. A) al presente provvedimento, fornendogli la forma giuridica della la Circolare interna indirizzata alle APA ed alle AAC di Arpae;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, la Dott.ssa Ricci Susanna, Responsabile del Servizio Indirizzi Tecnici;

DETERMINA


1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Circolare interna, indirizzata alle APA ed alle AAC di Arpae, allegata sub. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, recante la Linea Guida 45/DT “Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio” – Rev. 0

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

---

# ALLEGATO 5: Diagramma di Flusso



	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 1 di 47</p>

<p><b>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</b></p>
--

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
  - 3.1. Riferimenti generali
  - 3.2. Riferimenti distinti per specifiche fonti di energia rinnovabile
    - 3.2.1. Eolica
    - 3.2.2. Solare fotovoltaica
    - 3.2.3. Idraulica
    - 3.2.4. Biomasse
    - 3.2.5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
4. ATTIVITÀ DEL PROCESSO E RELATIVE RESPONSABILITÀ
5. LINEA GUIDA
  - 5.1. Generalità, assoggettabilità e competenze
  - 5.2. Presentazione dell'istanza: modulistica e documentazione necessaria
  - 5.3. Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico
  - 5.4. Verifica di completezza
    - 5.4.a. Improcedibilità dell'istanza
    - 5.4.b. Avvio del procedimento
  - 5.5. Indizione Conferenza dei Servizi decisoria
    - 5.5.1. Modalità Simultanea Sincrona – Indizione e Convocazione
  - 5.6. Fase istruttoria e acquisizione di eventuali richieste integrazioni da parte degli enti
  - 5.7. Procedure interne ad Arpae
  - 5.8. Prima riunione Conferenza dei Servizi
  - 5.9. Trasmissione eventuale richiesta integrazioni e conseguente sospensione del procedimento
  - 5.10. Acquisizione integrazioni e ripresa del procedimento
  - 5.11. Riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi e conclusione del procedimento
    - 5.11.a. Conclusione positiva - Emanazione atto di Autorizzazione
    - 5.11.b. Conclusione negativa – Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90
      - 5.11.b.1. Osservazioni accolte – Riavvio del procedimento e nuova indizione della C.d.S.
      - 5.11.b.2. Osservazioni non accolte – Emanazione provvedimento finale di Diniego
  - 5.12 Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona
  - 5.13 dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio
  - 5.14 Gestione Sinadoc
  - 5.15 Archiviazione
6. ALLEGATI
7. MODULI
8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Componenti del Gruppo di lavoro: Carla Nizzoli (in qualità di coordinatrice), Tamara Mordenti e Michele Maltoni (SAC di FC); Maria Angela Guizzardi (SAC di BO); Elisa Rossi (SAC di Modena); Cinzia Tatone (SAC di FE), Massimiliano Miselli e Stefania Galasso (SAC di PR), Leonardo Benedusi e Daniela Morali (SAC di PC); Antonella Gagliardi (SAC di RA); Alessandro Cervi (SAC di RE); Claudia Ozzi (RN).

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 2 di 47

## 1. SCOPO

Scopo della presente Linea Guida è stabilire le modalità con cui Arpae Emilia-Romagna (di seguito Arpae) effettua le attività istruttorie relative al rilascio di Autorizzazioni Uniche ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni contenute nella presente Linea Guida costituiscono uno strumento di indirizzo per gli operatori dei Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae coinvolti per competenza nelle attività ivi riportate e si applica a tutti i nodi.

La Linea Guida riguarda solo il procedimento che non rientrano nelle procedure di VIA

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 3.1. Riferimenti generali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;
- D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *“Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)”*;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”*;
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva*

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 3 di 47

*abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;*

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2018 n. 4 *“Chiarimenti in materia di attuazione della Conferenza di Servizi”<sup>1</sup>;*
- Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;*
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*
- Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”;*
- Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”;*
- Deliberazione del Direttore Generale 25 maggio 2016 n. 66 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”.*

### 3.2. Riferimenti distinti per specifiche fonti di energia rinnovabile

#### 3.2.1. Eolica

- Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.*

#### 3.2.2. Solare fotovoltaica

- Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;*
- Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”);*
- Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”;*
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011, *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.”;*

---

<sup>1</sup> Circolare non più in vigore

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 4 di 47

- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *"Integrazioni alle "Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico..." di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011."*;
- Deliberazione di Giunta regionale del 24 ottobre 2011 n. 1514 *"Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR n. 1045/2010: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite"*.

### 3.2.3. Idraulica

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n. 1793 *"Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"*;
- Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 1195 *"Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica"*.

### 3.2.4. Biomasse

- Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 26 marzo 2012 n. 362 *"Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse"*;

### 3.2.5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

- Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2010 n. 1198 *"Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola"*;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n. 1495 *"Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n. 1496 *"Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi"*

	<p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 5 di 47</p>

*all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";*

- Regolamento di Giunta Regionale del 15 dicembre 2017 n. 3 *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*.

#### 4. ATTIVITÀ DEL PROCESSO E RELATIVE RESPONSABILITÀ

Le attività del processo e relative responsabilità sono rappresentate in via sintetica, rispettivamente, dal diagramma di flusso riportato nell'Allegato 1 e dalla successiva tabella:

ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ
Verifica di Completezza	Operatori Unità competente SAC
Eventuale Comunicazione di Improcedibilità	Operatori Unità competente SAC
Avvio del Procedimento	Operatori Unità competente SAC
Indizione e Convocazione Conferenza dei Servizi	Operatori Unità competente SAC
Eventuale avvio procedure per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (pubblicazione, invio raccomandate, ecc.)	Operatori Unità competente SAC
Richiesta Relazione Tecnica all'Area Prevenzione Ambientale	Operatori Unità competente SAC
Istruttoria	Operatori Unità competente SAC
Raccolta richieste integrazioni e invio alla ditta	Operatori Unità competente SAC
Eventuale concessione proroga del termine per la presentazione delle integrazioni (su richiesta del proponente)	Operatori Unità competente SAC
Ricezione integrazioni e trasmissione agli Enti	Operatori Unità competente SAC
Convocazione della CdS conclusiva	Operatori Unità competente SAC
Redazione Relazione Tecnica	Area Prevenzione Ambientale
Acquisizione pareri conclusivi	Operatori Unità competente SAC
Predisposizione e sottoscrizione del verbale conclusivo	Operatori Unità competente SAC
Eventuale comunicazione al proponente dei motivi ostantivi al rilascio dell'autorizzazione (art. 10 bis della Legge n. 241/1990)	Operatori Unità competente SAC
Rilascio autorizzazione	Operatori Unità competente SAC

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 6 di 47

Invio autorizzazione al proponente e a tutti gli enti	Operatori Unità competente SAC
---	--------------------------------

## 5. LINEA GUIDA

### 5.1. Generalità, assoggettabilità e competenze

L'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, dispone che:

*"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";*

La L.R. 13/2015 (Art. 17, comma 1) dispone che la Regione, mediante Arpae, eserciti le funzioni amministrative in materia di energia e in particolare per quanto concerne:

*"b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato".*

La Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente.

Il D.Lgs. 387/03 stabilisce inoltre:

- al comma 1 dell'art. 12, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- al comma 4 dell'art. 12, che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 241/90;
- sempre al comma 4 dell'art. 12, fissa il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo in 90 giorni:
  - fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (screening);
  - fatta salva una differente scansione temporale del procedimento, nel caso in cui l'autorizzazione unica sia ricompresa in un PAUR (Provvedimento di Autorizzazione Unico Regionale); in tal caso vale quanto previsto in particolare dagli art. 23 e 27bis del D.Lgs. 152/2006 e i tempi per il rilascio dell'autorizzazione unica sono dettati dai tempi previsti per il procedimento

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 7 di 47</p>

regionale;

- al comma 5 dell'art. 12, che non sono soggetti ad Autorizzazione Unica (in quanto soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 o a semplice Comunicazione comunale) gli impianti di potenza inferiore alle soglie indicate, per singola fonte, nella Tabella A di seguito riportata:

Fonte	Soglie
1 Eolica	60 kW
2 Solare fotovoltaica	20 kW
3 Idraulica	100 kW
4 Biomasse	200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Sono previste alcune eccezioni rispetto a quanto previsto dalla tabella sopra riportata:

- il punto 12.4. dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 (Linee Guida ministeriali) stabilisce che, per impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo, la soglia per l'assoggettamento obbligatorio ad autorizzazione unica risulta pari a 1000 kWe ovvero 3000 kWt;
- ai sensi del punto 10.3. delle Linee Guida ministeriali, gli impianti da fonti rinnovabili alimentati anche parzialmente da rifiuti e per i quali si applichi la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sono soggetti ad autorizzazione unica anche qualora tali impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella sopra riportata;
- ai sensi del punto 11.4. delle Linee Guida ministeriali, il ricorso alla PAS o a semplice Comunicazione comunale risulta precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse; anche in tal caso è necessario fare ricorso all'autorizzazione unica anche qualora gli impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie di cui sopra.
- Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 28/2011, risultano inoltre soggetti ad Autorizzazione Unica gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica così individuati:
  - modifiche sostanziali, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, stabilite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, ad oggi non ancora emanato;
  - modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Fino all'emanazione del Decreto sopra citato, non sono considerati sostanziali:

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 8 di 47</p>

- per impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, interventi che non comportano:  
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi,  
della volumetria delle strutture,  
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, e delle opere connesse;
- per impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, i rifacimenti parziali o totali che non modificano:  
la potenza termica installata,  
il combustibile rinnovabile utilizzato.

Per quanto riguarda le tolleranze geometriche si fa riferimento alle tolleranze previste dalle normative edilizie.

## 5.2. Presentazione dell'istanza: modulistica e documentazione necessaria

L'istanza di Autorizzazione Unica deve essere presentata dal Proponente, in formato cartaceo o tramite posta elettronica certificata (PEC), al SAC territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito web di Arpae ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) all'indirizzo web:

[https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3547](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3547)

La domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite compilazione dell'apposito modulo pubblicato all'indirizzo web sopra citato, in cui devono essere riportati gli estremi identificativi del bollo utilizzato.

Il proponente, prima di presentare l'istanza, deve provvedere al versamento delle spese relative all'istruttoria amministrativa, così come specificate al punto 12.09 del Tariffario delle prestazioni di Arpae approvato con D.G.R. n. 14/2016 e con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 66/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza; le informazioni relative alle modalità di pagamento sono pubblicate sul sito web di Arpae al seguente indirizzo:

[https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3583](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3583)

La domanda viene protocollata a cura dello staff amministrativo tramite applicativo interno (e-Grammata) ed assegnata per competenza al SAC, che ha in capo la responsabilità del procedimento e, per conoscenza, all'Area Prevenzione Ambientale.

L'operatore SAC apre la pratica in Sinadoc e la condivide con l'APA corrispondente.

Al modulo di presentazione dell'istanza deve essere allegata tutta la documentazione come di seguito elencata, in conformità a quanto riportato al punto 13. delle Linee Guida ministeriali:

- a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;
- b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
  - I. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 9 di 47</p>

- II. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
- III. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- IV. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- V. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;
- c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria. (Eventuali atti negoziali preliminari sono sufficienti ai fini dell'avvio del procedimento, ma devono essere convertiti in contratti definitivi prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica);
- d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria. (Eventuali atti negoziali preliminari sono sufficienti ai fini dell'avvio del procedimento, ma devono essere convertiti in contratti definitivi prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica);
- e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita;
- f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 10 di 47

connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

- g) Certificato di Destinazione Urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
- h) ove prescritta, la documentazione necessaria per la valutazione di incidenza relativa al progetto di cui alla lettera a);
- i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
- j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
- k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
- l) copia della comunicazione effettuata alla competente Soprintendenza, sulla modulistica riportata sul sito web di Arpae, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela di beni Architettonici e Paesaggistici ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni Archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza;
- m) l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Come riportato sul modulo di presentazione dell'istanza, deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- elenco completo della documentazione e degli elaborati progettuali;
- relazione tecnica di valutazione e verifica della coerenza dell'intervento con la

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 11 di 47

pianificazione comunale, provinciale, regionale e di settore, nonché, ove prescritta, relazione paesaggistica;

- per impianti a biomasse, biogas, eolici, idroelettrici relazione illustrativa attestante il rispetto dei criteri di cui alla D.A.L. n. 51/2011;
- per impianti fotovoltaici documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla D.A.L. n. 28/2010 e la conformità alla D.G.R. n. 46/2011;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione asseverativa, a firma del tecnico progettista, con cui viene definito se l'impianto è localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC (ossia in aree nelle quali ENAC deve esprimere istruttoria valutativa e parere/nulla osta sul progetto);
- Attestazione di conformità del gestore dell'elettrodotto, ai sensi del D.L. 179/2012 art. 14 comma 6 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 221/2012), se si utilizzano cavi cordati ad elica, oppure copia della richiesta di nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni;
- dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze (in sostituzione del Nulla Osta dell'Amministrazione Mineraria UNMIG previsto del T.U. n. 1775/1933, art. 120), oppure copia delle necessarie comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;
- dichiarazione del progettista che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), in sostituzione del Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF);
- la documentazione richiesta dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e in particolare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta proponente, nonché dai legali rappresentanti di tutte le eventuali ditte presenti nell'organismo societario e corredata da copia dei relativi documenti di identità in corso di validità (il modulo è pubblicato sempre nella sezione modulistica del sito di Arpae);
- per impianti a biomasse, in caso di localizzazione in aree di superamento o potenziale superamento dei limiti di qualità dell'aria, dovrà essere presentata la relazione sul saldo emissivo zero dell'impianto, ai sensi del Punto 3.4 della D.G.R. n. 362/2012, come prescritto dalla D.A.L. 51/2011, cui devono essere allegati eventuali accordi che assicurino il rispetto delle condizioni di compatibilità;
- per gli impianti idroelettrici da realizzarsi su corpi idrici non classificati, ai sensi di quanto previsto della D.G.R. n. 2067/2015, occorre presentare l'esito di un piano di monitoraggio biennale della qualità delle acque;

### 5.3 Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

Si riporta di seguito un elenco indicativo degli atti di assenso che possono confluire nel procedimento unico che viene desunto, con i dovuti aggiornamenti normativi, dall'Allegato 1 alle Linee Guida approvate con il D.M. 10/09/2010:

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 12 di 47

- 1) l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte Seconda Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2) la variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003;
- 3) l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- 4) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 o l'A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 se prevista;
- 5) l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 o l'A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 se prevista;
- 6) il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- 7) il Permesso di Costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001 e alla L.R. 15/2013;
- 8) il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 151/2011, rilasciato dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF.;
- 9) il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
- 10) il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 11) il nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
- 12) il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
- 13) il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927;
- 14) l'autorizzazione al taglio della vegetazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 21/2011, della D.G.R. n. 549/2012, della D.G.R. n. 1287/2012;
- 15) la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge n. 447 del 1995, oppure l'autorizzazione in deroga per l'effettuazione di attività rumorose (o l'A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 se prevista);
- 16) il nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle Comunicazioni oggi, Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003;
- 17) l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada e di aree pubbliche;
- 18) l'autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 o l'A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 se prevista;
- 19) il nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell' art. 120 del R.D. n. 1775/1933;
- 20) la Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R. n. 1191/2007;
- 21) l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto (L.R. n. 10/1993 per elettrodotti AT oppure MT con lunghezze superiori a 500 mt);

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 13 di 47

- 22) il nulla osta alla realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica (per elettrodotti MT con lunghezze inferiori a 500 mt);
- 23) la Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato ai sensi della L.R. n. 4/2007 e del Regolamento di Giunta Regionale n. 3/2017 o l'A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 se prevista.

#### 5.4. Verifica di completezza

Ai sensi del Punto 14.4 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, il SAC territorialmente competente verifica la completezza formale della documentazione in riferimento ai contenuti minimi elencati al punto 13.1 del medesimo allegato (integralmente riportati al Paragrafo 5.2. della presente Linea Guida) e in riferimento alla documentazione imposta dalle normative di settore.

##### 5.4.a. Improcedibilità dell'istanza

Se la verifica di completezza di cui al paragrafo precedente dà esito negativo, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il SAC comunica al proponente l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione minima necessaria, utilizzando il modello approvato che costituisce l'Allegato 2 alla presente Linea Guida.

Nella comunicazione di improcedibilità vengono indicate le carenze documentali riscontrate e le modalità per la presentazione di una nuova istanza relativamente al medesimo progetto.

Per la nuova istanza, il proponente può chiedere al SAC di avvalersi della documentazione di cui risulta già in possesso, in quanto acquisita con l'istanza rigettata, in tal caso dovrà indicare nell'elenco elaborati, in modo preciso ed inequivocabile, quali documenti devono essere considerati ancora validi.

Riguardo agli oneri istruttori versati per l'istanza risultata improcedibile, il proponente:

- può richiederne il rimborso;
- qualora decida di ripresentare nuova istanza relativa al medesimo progetto, può chiedere di far riferimento al pagamento già effettuato;
- qualora invece, all'atto della presentazione della nuova istanza, abbia già richiesto il rimborso delle spese istruttorie precedentemente versate, deve effettuare un nuovo versamento degli oneri istruttori nelle stesse modalità già descritte.

##### 5.4.b. Avvio del procedimento

Se la verifica di procedibilità di cui al Paragrafo 5.4. dà esito positivo, il SAC invia al proponente, oltre che agli enti e ai soggetti coinvolti, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e con i contenuti previsti dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, utilizzando il modello approvato riportato nell'Allegato 3 alle presenti Linee Guida.

La comunicazione deve essere inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- Amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- ufficio e persona responsabile del procedimento;

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 14 di 47

- data entro la quale deve concludersi il procedimento e rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- data di presentazione dell'istanza (se trattasi di procedimento di iniziativa di parte);
- ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La documentazione allegata all'istanza - presentata dal proponente - viene caricata sul Drive di Google e viene generato un link per la condivisione, che viene riportato sulla nota di avvio del procedimento e funge quindi da credenziale di accesso riservata ai soggetti interessati dal procedimento a cui è destinata la comunicazione.

Ogni SAC dovrà creare una specifica cartella denominata "Istanze D. Lgs 387/03"; all'interno di questa cartella dovranno essere create tante sottocartelle quante sono le istanze ricevute, nominandole per "nome azienda\_ tipo impianto\_ Comune".

Per esempio una sottocartella potrà essere nominata "Energia Spa\_fotovoltaico\_Meldola": all'interno della sottocartella andranno inseriti tutti i documenti presentati dal proponente e la sottocartella dovrà essere condivisa con i soggetti di volta in volta coinvolti.

Ai sensi del punto 14.1 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010, il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento.

Nel caso in cui sia trascorso il termine di 15 giorni citato nel paragrafo precedente senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.

#### 5.5. Indizione Conferenza dei Servizi decisoria

L'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e i punti 14.1 e 14.6 delle Linee Guida ministeriali approvate con il D.M. 10/09/2010 stabiliscono che il procedimento unico debba svolgersi tramite Conferenza di Servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della Legge n. 241/1990. Nell'ambito della Conferenza di Servizi confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

Arpae, con nota del Direttore Generale del 11.10.2016 PGDG/2016/6983, indica come modalità da preferirsi per l'indizione di Conferenze di Servizi per le Autorizzazioni Uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 la forma semplificata in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990.

Considerato però che le Autorizzazioni Uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 presentano solitamente elevata complessità (per la natura e importanza degli interessi in gioco, per l'entità dell'impatto territoriale, per l'elevato numero di enti normalmente coinvolti e per la complessità dei pareri richiesti), le presenti Linee Guida evidenziano la necessità di adottare, di norma, l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter della L. n. 241/1990, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 14-bis comma 7 della medesima legge (come chiarito anche dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 03.12.2018), che consente di procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere.

In merito a questa decisione si veda anche il parere del Consiglio di Stato n. 890 del 2016,

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 15 di 47</p>

che al punto 9.3. del considerato evidenzia quanto segue:

*«... l'introduzione di un meccanismo di conferenza asincrona, e quindi "semplificata", non significa che sia sempre "più semplice" farvi indistintamente ricorso. E' il caso di quelle fattispecie per le quali è chiaro fin dal principio che occorre una conferenza "sincrona": per esse il preventivo ricorso alla conferenza semplificata si risolve, in ultima analisi, in una complicazione».*

Si ritiene comunque opportuno lasciare facoltà di valutare caso per caso quale forma di Conferenza risulti più idonea, non precludendo quindi la possibilità di indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990, nel caso di autorizzazioni che, al momento dell'avvio del procedimento, non evidenzino particolari complessità.

Lo svolgimento del procedimento amministrativo nel caso di indizione della Conferenza in modalità semplificata asincrona viene riportata nel paragrafo 6.

#### 5.5.1. Modalità Simultanea Sincrona – Indizione e Convocazione

La Conferenza dei Servizi viene di norma indetta contestualmente all'avvio del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, termine massimo disponibile per la verifica di completezza; con la stessa nota viene convocata la prima riunione, che deve comunque svolgersi entro 45 giorni dall'indizione, ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell'art. 14-bis della Legge 241/1990.

Per la convocazione viene utilizzato il modello riportato nell'Allegato 3 già citato in precedenza, che comprende Avvio del procedimento, indizione della Conferenza e convocazione della prima riunione.

Come specificato nel paragrafo relativo all'avvio del procedimento, la documentazione allegata all'istanza viene resa disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi per via telematica, tramite condivisione sul Drive di Google.

L'elenco degli enti da convocare, con i relativi recapiti e con indicazione delle casistiche in cui la presenza di ciascuno di essi risulta necessaria, viene riportato nell'Allegato 4.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della Legge n. 241/1990, ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato, tramite apposita delega, ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la determinazioni dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie a fini dell'assenso.

Ai sensi dall'art. 14-ter comma 4 e come meglio specificato nella Scheda n. 3, punto 3.1. della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/2018, qualora alla Conferenza simultanea partecipino sia amministrazioni dello Stato in misura pari o superiore a due, sia amministrazioni non statali, anche le amministrazioni dello Stato devono essere rappresentate da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni.

Il potere di nomina del rappresentante unico è diversamente distribuito a seconda che le amministrazioni da rappresentare siano solo amministrazioni periferiche o siano anche (o solo) amministrazioni centrali: nel primo caso la competenza è del prefetto; nel secondo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La lettera di avvio del procedimento e indizione della Conferenza dei Servizi deve quindi essere inviata per il seguito di rispettiva competenza anche alla Presidenza del Consiglio

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 16 di 47

dei Ministri, nel caso in cui siano coinvolte almeno due Amministrazioni statali (oltre alle amministrazioni non statali), e anche al Prefetto, nel caso in cui siano coinvolte almeno due Amministrazioni statali periferiche (sempre se in concomitanza con la presenza di amministrazioni non statali).

Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole Amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.

Il comma 5 dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 prevede che Regione ed Enti locali debbano definire autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le Amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso ente locale.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, alla riunione della Conferenza possono essere invitati i soggetti interessati dal progetto, inclusi i proponenti.

Il punto 14.10 delle Linee Guida ministeriali stabilisce che il gestore della rete a cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla Conferenza di Servizi senza diritto di voto. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, sempre senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in Conferenza abbiano effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

Nella lettera di indizione e convocazione viene inoltre illustrata la scansione temporale dei lavori della Conferenza dei servizi come segue:

- i lavori della conferenza devono concludersi entro 45 giorni dalla data della prima riunione, oppure, nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini entro i 90 giorni di durata massima del procedimento, salvo sospensione per richiesta integrazioni ovvero per l'espletamento di eventuali procedure per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che necessitano di tempistiche incompressibili;
- il termine perentorio per l'acquisizione delle richieste di integrazioni da parte degli enti coinvolti deve essere tale da consentire di inviare tali richieste alla ditta entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 03.12.2018, il termine di cui al primo punto per la conclusione dei lavori della Conferenza, pur non potendo essere superato, non deve ritenersi perentorio, l'autorità procedente, quindi il SAC di Arpae, quando lo ritenga opportuno, può decidere di fissare un termine inferiore rispetto a quello prescritto dalla normativa.

Il termine per l'invio della richiesta integrazioni di cui al secondo punto è stato dedotto considerando che il punto 14.11 delle Linee Guida ministeriali fissa tale limite in 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, limite che si ritiene debba essere dimezzato in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011, che ha dimezzato la durata totale del procedimento, ridotta da 180 a 90 giorni. Si ritiene infatti la norma specifica (Linee Guida ministeriali) prevalente su quella generale (Legge n. 241/1990), che imporrebbe un termine massimo di soli 15 giorni dalla indizione della Conferenza.

5.6. Fase istruttoria e acquisizione di eventuali richieste integrazioni da parte degli enti  
Dopo l'avvio del procedimento, l'indizione della conferenza e la convocazione della prima riunione, inizia la fase istruttoria in cui tutti i soggetti coinvolti prendono in esame gli

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 17 di 47</p>

elaborati presentati, nell'ottica di verificare le informazioni in essi presenti al fine di consentire una successiva valutazione corretta e precisa del progetto presentato.

Nel caso in cui si renda necessario, di concerto con gli altri componenti della Conferenza dei Servizi, è possibile organizzare dei sopralluoghi conoscitivi per poter eventualmente integrare le informazioni in fase di istruttoria.

I soggetti coinvolti nel procedimento possono far pervenire al SAC eventuali richieste, da indirizzare poi al proponente, di documentazione integrativa o di chiarimenti ritenuti necessari per una più approfondita valutazione dell'intervento. Le richieste di integrazioni e i pareri pervenuti vengono raccolti dal SAC in attesa di essere presentati e discussi dalla Conferenza dei Servizi nel corso della prima riunione.

In particolare APA inserirà in Sinadoc l'attività di **CONTRIBUTO RICHIESTA INTEGRAZIONI**, allegando le proprie osservazioni/necessità di ulteriori informazioni.

#### 5.7. Procedure interne ad Arpae

All'interno di Arpae, nel corso del procedimento di autorizzazione, le Unità che si occupano degli adempimenti relativi alle Autorizzazioni Uniche ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, si rapportano con le altre Unità dei SAC eventualmente interessate dai lavori della Conferenza dei Servizi.

L'Area Prevenzione Ambientale sarà attivata mediante richiesta di relazione tecnica (voce Sinadoc **RICHIESTA DI RELAZIONE TECNICA/PARERE** e conseguente protocollo interno).

La lettera di richiesta di relazione, preparata dal responsabile del procedimento SAC è una lettera unica, indirizzata a tutti i soggetti interessati che dovranno eseguire l'istruttoria, ed indirizzata anche internamente ad APA.

L'istruttoria di APA può dare origine a due percorsi distinti:

- se la documentazione presentata è esaustiva e contiene tutti gli elementi per poter già esprimere una propria valutazione, gli operatori APA inseriranno in Sinadoc l'attività **RELAZIONE TECNICA** (articolata per le diverse matrici coinvolte) ed invieranno i propri elaborati tramite protocollo interno, secondo le procedure informatiche consolidate;
- se la documentazione presentata non è esaustiva e si rendono necessari degli approfondimenti, gli operatori APA inseriranno in Sinadoc l'attività **CONTRIBUTO RICHIESTA INTEGRAZIONI**, ed invieranno le proprie richieste tramite protocollo interno, secondo le procedure informatiche consolidate.

Nel primo caso il contributo APA si intende esaurito e il passo successivo sarà la partecipazione alla conferenza dei servizi per gli ulteriori sviluppi.

Nel secondo caso il responsabile del procedimento SAC - una volta raccolti tutti i contributi di richiesta pervenuti da tutti gli enti coinvolti nell'istruttoria - provvederà a chiedere formalmente al proponente i documenti/le relazioni mancanti.

Il proponente presenta la integrazioni, che vengono protocollate tramite e-grammata ed assegnate al responsabile del procedimento SAC per competenza, e ad APA per conoscenza.

Il responsabile del procedimento SAC provvede ad inserire le integrazioni nella cartella condivisa individuata su Google Drive: poiché le integrazioni sono assegnate per

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 18 di 47

conoscenza anche ad APA, gli operatori APA incaricati di seguire la pratica provvederanno autonomamente ad iniziare la relativa istruttoria, per arrivare alla elaborazione della relazione tecnica finale.

Una volta finita l'istruttoria inseriranno in Sinadoc l'attività di RELAZIONE TECNICA (declinata per tipologia di matrice coinvolta) e questa verrà assegnata alla SAC secondo le procedure informatiche consolidate.

Si rammenta che è attualmente vigente un accordo tra Regione Emilia Romagna ed alcuni gestori di infrastrutture energetiche (tra cui e-distribuzione s.p.a., Terna s.p.a. e Hera s.p.a.) per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico (accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, dalla concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti). In questo caso, l'istanza di concessione, corredata dalla relativa documentazione tecnica, dovrà essere presentata alla Direzione Tecnica – Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico di Arpae (si veda nota PGDG 14148/2018 del 09.10.2018 della Direzione Tecnica di Arpae).

#### 5.8. Prima riunione Conferenza dei Servizi

Come specificato nel paragrafo 5.5.1. la prima riunione deve tenersi entro 45 giorni dall'indizione della Conferenza. Dato però che, come specificato sempre nel paragrafo 5.5.1., la richiesta di integrazioni deve essere inoltrata alla ditta entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, risulta necessario tenere la riunione della Conferenza dei Servizi qualche giorno prima del termine consentito, in modo da lasciare tempo agli enti per le formalizzazione della propria richiesta integrazioni e al responsabile del procedimento per raccogliere tutte le note ricevute e per inoltrarle alla ditta, entro i 45 giorni prescritti, con una richiesta integrazioni unitaria.

Preliminarmente alla riunione, vengono raccolti i nominativi di tutti i soggetti presenti, tramite compilazione e firma di un foglio presenze; successivamente viene redatto il verbale della riunione, sottoscritto dai rappresentanti degli enti preposti ad esprimersi, qualificati tramite idonea delega o nomina.

La riunione prevede in primis la presentazione del progetto da approvare e un primo confronto tra i presenti, in cui vengono raccolte anche le risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato e da cui emergono generalmente le criticità e i punti di forza dell'opera da realizzarsi.

La Conferenza, nel caso in cui si rendesse necessaria una richiesta di integrazioni, si conclude dando mandato al responsabile del procedimento di inviarla formalmente alla ditta istante entro il termine prescritto.

#### 5.9. Trasmissione eventuale richiesta integrazioni e conseguente sospensione del procedimento

Il SAC raccoglie le richieste di integrazioni pervenute in via formale da tutti gli enti e quelle eventualmente acquisite in sede di Conferenza. Entro il quarantacinquesimo giorno del procedimento predispose una nota riassuntiva in cui viene indicato un preciso elenco di tutta la documentazione richiesta, cui viene allegato il verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, può essere richiesta unicamente

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 19 di 47</p>

documentazione inerente informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Le integrazioni devono essere richieste in un'unica soluzione e la nota di inoltro della richiesta sospende i termini del procedimento fino al giorno in cui pervengono le integrazioni richieste.

Ai sensi di quanto previsto dal punto 14.11 delle Linee Guida ministeriali, se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i 30 giorni successivi alla sospensione, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

I tempi del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni da parte del proponente oppure, in mancanza, decorso il termine di 30 giorni dalla sospensione o comunque decorso il termine previsto per l'acquisizione delle integrazioni in caso di concessione di proroga.

#### 5.10. Acquisizione integrazioni e ripresa del procedimento

Nel momento in cui pervengono le integrazioni da parte della ditta, il procedimento riprende e il SAC invia a tutti gli enti una nota con cui comunica di aver acquisito la risposta della ditta e ne condivide i contenuti documentali tramite indicazione del link che funge da credenziale di accesso per la cartella in cui vengono archiviati i file sul Drive di Google.

I passaggi con i quali regolare le interazioni SAC/APA sono gli stessi già indicati al paragrafo 5.7

Con la medesima comunicazione viene generalmente riconvocata la Conferenza dei Servizi e viene richiesto ai soggetti coinvolti di concludere l'istruttoria entro la data fissata per la Conferenza, in modo da produrre, in tale sede, il proprio parere conclusivo di competenza.

#### 5.11. Riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi e conclusione del procedimento

La riunione conclusiva deve tenersi entro 90 giorni dalla prima seduta, in quanto l'art. 14-ter comma 2 della Legge n. 241/1990 prevede che i lavori della Conferenza debbano concludersi entro tale termine (per procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini); tuttavia l'obbligo del rispetto dei tempi del procedimento, pari sempre a 90 giorni, richiamato nel medesimo articolo, impone di fissare la data della Conferenza intorno all'ottantesimo giorno del procedimento, in modo da lasciare ancora una decina di giorni al SAC per l'emissione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza, come espressamente chiarito nella Scheda n. 3, punto 2.4. della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 03.12.2018.

Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, deve fornire la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico, o a biomasse, o a biogas. Nel caso in cui non venga stabilita l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, tale prescrizione è da intendersi valida anche per le

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 20 di 47

altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili.

Resta salvo quanto disposto dall'art. 65 comma 5 del D.L. 1/2012 (come sostituito dalla Legge di conversione n. 27/2012), in cui viene stabilito che quanto riportato al capoverso precedente deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

Anche durante la Conferenza conclusiva vengono raccolti i nominativi di tutti i soggetti presenti, tramite compilazione e firma di un foglio presenze e viene redatto un verbale della riunione, sottoscritto dai rappresentanti degli enti preposti ad esprimersi, qualificati tramite idonea delega o nomina.

I rappresentanti dei vari soggetti coinvolti, qualificati nelle modalità chiarite al paragrafo 5.5.1., sono tenuti ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

I singoli soggetti rappresentati possono comunque prendere parte ai lavori della Conferenza in funzione di supporto, ma il loro intervento si prefigura come facoltà, non come obbligo, né come onere.

I pareri espressi nelle modalità chiarite in precedenza e acquisiti agli atti della Conferenza vengono valutati ai fini della espressione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter comma 4 della Legge n. 241/1990 e di quanto specificato dalla Scheda n. 3, punto 3.6. della Circolare della P.C.M. n. 4/2018, le amministrazioni titolari di interessi sensibili sono le uniche, tra quelle partecipate, alle quali la disciplina consenta di esprimere il proprio dissenso al rappresentante unico, devono però essere rispettate due condizioni:

- il dissenso deve essere inequivoco e motivato;
- la manifestazione del dissenso deve pervenire al rappresentante unico in tempo utile affinché egli ne possa tenere conto ai fini della posizione finale da esprimere nella conferenza stessa.

La decisione finale della Conferenza è assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti; si devono quindi bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.

Per l'adozione delle determinazioni della Conferenza simultanea non è prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze o minoranze; le posizioni prevalenti vengono definite utilizzando un approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo, valutando quindi quali posizioni rivestano un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al risultato del procedimento in esame.

Il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non risulta quindi meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 21 di 47

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

A differenza di quanto previsto per la Conferenza semplificata, la Conferenza simultanea non prevederebbe eccezioni al silenzio assenso, quindi, ai sensi della Legge n. 241/1990, in assenza di determinazioni espresse, risulterebbe valida la regola del silenzio assenso anche per i procedimenti che derivano dall'applicazione del diritto europeo.

Tuttavia la Scheda n. 3, punto 4.3. della Circolare n. 4/2018 della P.C.M. richiama ad una certa cautela su quest'ultimo aspetto, in ragione del primato del diritto europeo sul diritto interno di uno stato membro, che in caso di adozione di una prassi difforme comporterebbe il rischio di incorrere in una procedura di infrazione europea.

Si ritiene pertanto di dover adottare, anche per la Conferenza Simultanea, la stessa disciplina prevista per la Conferenza Semplificata; viene quindi valutato necessario acquisire determinazioni espresse per i procedimenti che derivano dall'applicazione del diritto europeo, per i quali non si giudica quindi applicabile il silenzio assenso.

#### 5.11.a. Conclusione positiva - Emanazione atto di Autorizzazione

In caso di approvazione dell'istanza l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, che costituisce l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e che sostituisce a ogni effetto ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici coinvolti.

La Circolare n. 4/2018 della P.C.M., al Punto 5. della Scheda n. 3., chiarisce che l'eventuale allegazione all'Autorizzazione Unica dei singoli atti di assenso adottati dalle amministrazioni competenti non costituisce surrogato di motivazione; spetta infatti al responsabile del procedimento l'obbligo di indicare in modo chiaro e dettagliato le scelte in concreto fatte.

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza degli obblighi di legge.

L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori (di norma fissati rispettivamente in 1 anno e 3 anni), decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.

L'Autorizzazione Unica di norma risulta priva scadenza, resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali in essa recepite.

Relativamente alla decorrenza degli effetti dell'autorizzazione, occorre distinguere i vari

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 22 di 47

casi che possono presentarsi:

- in caso di approvazione unanime la determinazione risulta immediatamente efficace (o più precisamente risulta efficace dal momento della comunicazione all'interessato, come chiarito al punto 5.2. della Scheda 3 della Circolare 4/2018 della P.C.M.);
- in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, ma in assenza di dissensi qualificati (espressi cioè in sede di Conferenza da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili e amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano) la determinazione risulta immediatamente efficace nelle modalità chiarite al punto precedente;
- in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, in presenza di dissensi qualificati in attesa degli esiti della procedura prevista dall'art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990 (rimedi per le amministrazioni dissenzienti), l'efficacia della determinazione è sospesa:

per 10 giorni dalla comunicazione della stessa, qualora non vengano proposte opposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri;

per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990, nel caso in cui siano state proposte opposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili e amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano che avevano già espresso il proprio dissenso in sede di Conferenza.

Nell'ultimo caso prospettato la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice una riunione tra le amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza, invitando anche la Regione, finalizzata al raggiungimento di una intesa che permetta l'individuazione di una soluzione condivisa che conduca all'adozione da parte dell'amministrazione procedente di una nuova determinazione motivata di conclusione della Conferenza in sostituzione e con i medesimi effetti della precedente.

Nel caso in cui l'intesa prospettata non venga raggiunta la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione disponibile; si distinguono allora due casi:

- rigetto dell'opposizione e conseguente immediata efficacia dell'autorizzazione già adottata;
- parziale accoglimento dell'opposizione e conseguente modifica, da parte del Consiglio dei Ministri, della determinazione di conclusione della Conferenza.

Il proponente viene informato, con apposita nota, dell'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica e gli vengono prospettate due differenti modalità di ritiro dell'atto:

- quella digitale che comporta l'invio di una sola marca da bollo, anche tramite modulo di attestazione di pagamento inviabile digitalmente;
- quella cartacea che comporta la presentazione di una marca da bollo ogni 4 pagine o comunque cento righe dell'atto.

Quando il proponente indica la propria preferenza per il ritiro dell'atto, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta di bollo, l'atto viene rilasciato, secondo le modalità richieste, alla ditta istante e viene inoltrato a tutte le amministrazioni coinvolte nella Conferenza.

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 23 di 47</p>

#### 5.11.b. Conclusione negativa – Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90

Nel caso in cui in Conferenza si manifestino dissensi qualificati (espressi dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti) che, sulla base delle posizioni prevalenti, come definite in precedenza, non possano essere superati, la Conferenza dà mandato all'amministrazione procedente di inviare al proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni fissato per la presentazione delle stesse.

#### 5.11.b.1. Osservazioni accolte – Riavvio del procedimento e nuova indizione della C.d.S.

Nel caso in cui le osservazioni vengano accolte, viene comunicato al proponente e agli enti coinvolti il nuovo avvio dei termini del procedimento e contestualmente viene convocata la Conferenza dei Servizi, nelle stesse modalità del procedimento precedente, per la valutazione delle osservazioni ai motivi ostativi presentate dal proponente e per la decisione conclusiva in merito all'eventuale approvazione dell'istanza presentata.

#### 5.11.b.2. Osservazioni non accolte – Emanazione provvedimento finale di Diniego

In caso di mancata presentazione delle osservazioni da parte della ditta o qualora le osservazioni presentate non siano accolte, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa della Conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda.

Nel provvedimento finale devono essere indicate le ragioni che hanno causato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ditta in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il provvedimento finale di diniego dell'autorizzazione unica viene trasmesso alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

#### 5.12 Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona

Come specificato al paragrafo 5.5., qualora il procedimento amministrativo non risulti particolarmente complesso (ai sensi di quanto chiarito dal Punto 1.1. della Scheda n. 3 della Circolare della P.C.M. n. 4/2018) la Conferenza dei Servizi decisoria può essere indetta in modalità semplificata asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990.

Anche la Conferenza in modalità asincrona, come la sincrona, deve essere indetta, contestualmente all'avvio del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, tempo massimo previsto per una eventuale comunicazione di improcedibilità.

Si ritiene chiaramente di poter derogare al termine di 5 giorni imposto dall'art. 14-bis comma Legge n. 241/1990, in quanto la normativa specifica (Linee Guida ministeriali)

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 24 di 47

prevede una scansione temporale differente.

Per l'indizione della Conferenza in modalità asincrona, da effettuarsi di norma contestualmente all'avvio del procedimento, viene utilizzato il modello riportato nell'Allegato 5.

La nota con cui viene indetta la conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione da assumere e deve rendere disponibile per via telematica l'istanza e la relativa documentazione a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi.

Deve essere inoltre indicato il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi all'istanza presentata, che, come già specificato per la Conferenza sincrona, può essere prorogato rispetto ai 15 giorni previsti dal comma 2 lettera b) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in quanto la norma specifica (Linee Guida ministeriali) impone un termine per la richiesta integrazioni pari a 90 giorni, che deve ritenersi però dimezzato a 45 giorni in seguito al dimezzamento dei tempi del procedimento sancito dal D.Lgs. n. 28/2011.

Il termine per l'acquisizione delle richieste documentali da parte dei soggetti coinvolti deve quindi essere posto intorno al 40 giorno del procedimento, in modo da poter inoltrare alla ditta la richiesta di integrazioni, in un'unica soluzione, entro il termine prescritto di 45 giorni.

Come per la Conferenza sincrona, l'eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione da parte della ditta, per un massimo di 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni, concessa su richiesta del proponente a fronte di comprovate esigenze tecniche (Punto 14.11. delle Linee Guida ministeriali).

La nota di indizione della conferenza deve inoltre riportare il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; tale termine, al netto della eventuale sospensione per l'acquisizione di integrazioni, deve essere fissato in:

- 45 giorni dall'indizione della conferenza, nei casi in cui non siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (termine che può essere ulteriormente ridotto a discrezione dell'amministrazione procedente);
- specifici termini previsti (da ritenersi perentori e incompressibili) per il rilascio degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, qualora indicati dai legislatori di settore o da regolamenti interni delle amministrazioni ;
- 90 giorni (termine perentorio e incompressibile), nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ma non siano stati indicati specifici termini dai legislatori di settore o da regolamenti interni.

Ai sensi di quanto previsto nella Scheda n. 2, Punto 2.3. della Circolare della P.C.M. n. 4/2018, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, è necessario ampliare il termine di durata totale del procedimento per allinearsi al termine più lungo eventualmente previsto per le determinazioni di competenza di tali amministrazioni, che viene considerato incompressibile.

La nota di indizione deve inoltre riportare la data della eventuale riunione in modalità sincrona da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato entro cui le

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 25 di 47</p>

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Scaduto il termine per il rilascio degli atti di assenso da parte delle amministrazioni interessate, l'amministrazione procedente deve valutare tutti gli atti (espressamente o implicitamente) adottati al fine di definire il contenuto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Per il rilascio di tale determinazione è riconosciuto un termine di 5 giorni lavorativi che decorre dalla scadenza del termine per il rilascio degli atti di assenso.

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., i soggetti coinvolti rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, fornendo congrue motivazioni ed esprimendosi in termini di assenso o dissenso, indicando inoltre, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e devono chiarire se si riferiscono a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero se risultano discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato alla lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal capoverso precedente, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Il meccanismo del silenzio assenso si applica quindi a tutti i soggetti interpellati (compresi quelli titolari di interessi sensibili) quando:

- omettono di manifestare la loro posizione nei termini indicati dall'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/1990;
- esternano la loro posizione senza i requisiti stabiliti dall'art. 14-bis comma 3 della medesima Legge.

L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, ...).

La Determinazione di conclusione della Conferenza può essere di tre tipi:

- positiva nel caso in cui siano stati acquisiti esclusivamente assensi non condizionati, anche impliciti, ovvero qualora l'ente procedente ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche alla decisione oggetto della Conferenza;
- negativa nel caso in cui siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritenga superabili; in caso di istanza di parte la determinazione negativa produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- comunicazione di convocazione della Conferenza di servizi simultanea (da tenersi

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 26 di 47

nella data indicata in fase di indizione della Conferenza semplificata) nel caso in cui siano stati acquisiti atti di assenso che recano prescrizioni o condizioni che, ad avviso dell'amministrazione precedente, sono superabili mediante l'apporto di modifiche sostanziali alla decisione che è stata oggetto della Conferenza semplificata.

Come per la Conferenza Sincrona, la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990, l'amministrazione precedente può scegliere di passare alla modalità sincrona anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'indizione della Conferenza semplificata. In tal caso la prima riunione deve essere convocata entro un termine che consenta di produrre la richiesta integrazioni alla ditta entro 45 giorni dall'avvio del procedimento (termine certamente più restrittivo rispetto ai 45 giorni previsti dall'art. 14-bis comma 7 sopra citato).

#### 5.13 Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili soggetti ad A.U., nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

Qualora il proponente ne faccia esplicita richiesta, spetta ad Arpae, all'interno del procedimento unico, dichiarare la pubblica utilità dell'opera e avviare la procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

In questo caso, preliminarmente all'avvio del procedimento unico, oltre alla documentazione elencata al paragrafo 5.2., occorre verificare che l'istanza contenga la seguente documentazione specifica:

- Elaborato planimetrico di progetto in scala adeguata (1:2000) sovrapposto alla planimetria catastale in cui siano individuate:
  - a) fasce di rispetto linee elettriche, condotta idrica, ecc.;
  - b) progetto opere di connessione (linee elettriche BT o MT, cabina, pali, ecc.) indicando se fuori terra o interrate e in quest'ultimo caso specificando a quale profondità;
  - c) progetto dell'impianto;
  - d) strade di accesso;
  - e) strade di cantiere e aree di stoccaggio materiali in fase di cantiere, se necessarie;
- Elaborato grafico in cui siano riportate le sezioni trasversali rilevanti del progetto;
- Elaborato grafico recante la sovrapposizione del progetto dell'opera sull'estratto cartografico del vigente strumento urbanistico comunale (con particolare riferimento alla tavola solitamente denominata *infrastrutture tecnologiche*), per l'acquisizione del parere del Comune interessato relativamente alla conformità del

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 27 di 47</p>

- progetto al piano urbanistico vigente;
- Quadro riepilogativo delle servitù e degli espropri richiesti, da presentarsi in forma di tabella in cui vengano indicati:
    - a) numero del foglio catastale della particella da assoggettare al vincolo;
    - b) nominativo di tutti i proprietari (anche in comunione dei beni o altro titolo) della particella;
    - c) indirizzo di residenza per ciascun proprietario;
    - d) lunghezza in metri del tracciato di linea elettrica o di altra opera lineare, oppure area occupata nel caso di opere puntuali che insistono sulla particella;
    - e) area di ingombro in metri quadri della superficie interessata dall'apposizione del vincolo;
    - f) tipo di vincolo (esproprio, servitù permanente, servitù temporanea, ecc.);
    - g) eventuale valore di indennizzo proposto, che ad ogni modo sarà rivalutato dall'ente preposto, sentiti i proprietari interessati, nel corso della procedura espropriativa;
    - h) eventuali prescrizioni da apporre alle servitù richieste;
- Nel caso in cui il progetto presentato comporti una variante urbanistica:
- a) estratto cartografico riportante uno stralcio del vigente strumento urbanistico;
  - b) estratto cartografico riportante la proposta di modifica allo strumento urbanistico;
  - c) relazione tecnica descrittiva ed eventuale proposta di modifica alle Norme Tecniche;
  - d) relazione geologica predisposta ai sensi della vigente normativa;

Qualora la documentazione presentata risulti completa, si procede con la pubblicazione dell'avviso di deposito della domanda e dei relativi allegati sul B.U.R. Emilia-Romagna, all'albo pretorio del Comune e della Provincia interessati e, qualora lo si ritenga necessario, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

L'eventuale pubblicazione sulla stampa locale viene effettuata ad opera del proponente, su una o più testate a sua scelta, provvedendo a pubblicare il testo, predisposto dal SAC, nella stessa data in cui è prevista la pubblicazione sul B.U.R.

La comunicazione di deposito deve inoltre essere inviata, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai proprietari coinvolti dall'apposizione del vincolo, nel caso in cui risultino in numero inferiore a 50, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di deposito deve specificare:

- gli estremi di presentazione dell'istanza e l'oggetto;
- il deposito dell'elaborato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali;
- la dichiarazione di pubblica utilità del progetto relativo all'autorizzazione richiesta;
- la sede del deposito e il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate osservazioni da

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 28 di 47

parte di:

- titolari di interessi pubblici o privati;
- portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;
- soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

Dato che i tempi del deposito risultano incomprimibili, i tempi del procedimento si devono intendere sospesi dalla data di pubblicazione. A conclusione del periodo di deposito, che ha una durata di 60 giorni, riprendono a decorrere i tempi del procedimento di autorizzazione unica e vengono comunicati al proponente:

- l'avvenuta scadenza del termine per la presentazioni di osservazioni;
- le eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti a vario titolo interessati dall'intervento, con richiesta di formulazione, entro un congruo termine, delle relative controdeduzioni;
- l'ammontare delle spese per le suddette comunicazioni ai proprietari, che deve essere comunicato, per conoscenza, anche alla Direzione Amministrativa – Area Bilancio e Controllo Economico di Arpae; il relativo pagamento dovrà essere effettuato sul conto della Tesoreria di Arpae e l'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere acquisito dal SAC prima dell'emanazione del Provvedimento finale.

Ogni osservazione pervenuta deve essere esaminata sia puntualmente, sia nel contesto delle altre osservazioni presentate; il proponente deve controdedurre ad ogni osservazione, possibilmente entro 15 giorni dall'inoltro delle stesse, al fine dell'assunzione della decisione finale da parte del SAC.

Le osservazioni vengono messe a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, al fine di consentire loro di esprimersi con eventuali valutazioni di merito, anche in funzione di eventuali modifiche del progetto, possibilmente entro 15 giorni, o comunque entro il termine di conclusione della Conferenza.

Il Provvedimento finale rilasciato con atto di Autorizzazione Unica, dato che autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto, include:

- eventuale variante agli strumenti urbanistici (punto 15.1 delle Linee Guida ministeriali);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere (punto 15.2 delle Linee Guida ministeriali);
- approvazione del progetto definitivo.

Il Provvedimento finale, inoltre, determina l'inizio del procedimento di esproprio; gli adempimenti successivi all'emanazione del Provvedimento spettano agli Uffici per le espropriazioni dei Comuni o delle Province/Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 37/2002 e s.m.i.

Uno di questi adempimenti consiste nel dare notizia della conclusione del procedimento (Art. 52-quater comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), nonché nel comunicare l'avvenuto deposito dell'atto di approvazione del progetto definitivo (Art. 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i.) ai proprietari delle aree interessati dalle opere.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 29 di 47

Spetta, invece, all'Autorità che ha approvato l'atto da cui deriva la pubblica utilità (SAC), provvedere al deposito di una copia del progetto approvato presso l'ente preposto alle espropriazioni.

L'Ente competente in materia di espropri è determinato dall'Art. 6 comma 1-bis della L.R. 37/2002 e s.m.i. e dall'Art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001:

- è il Comune nel caso di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale;
- è la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna nel caso in cui sia interessato il territorio di più Comuni, ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto riportato al punto precedente.

#### 5.14 Gestione Sinadoc

Per le Pratiche relative alle Autorizzazioni Uniche ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in *Sinadoc* si utilizza il *Processo Primario* così denominato: RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

Una volta aperta la Pratica, la successiva categorizzazione è così strutturata:

*Categoria:* ENERGIA;

*Sottocategoria:* FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI;

*Prestazioni:*

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia da combustione (biogas, biomasse, ecc.) – modifica non sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia da combustione (biogas, biomasse, ecc.) – nuovo/modifica sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia eolici – modifica non sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia eolici – nuovo/modifica sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia fotovoltaici – modifica non sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia fotovoltaici – nuovo/modifica sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia idroelettrici – modifica non sostanziale

Rilascio autorizzazione unica per impianti di produzione energia idroelettrici – nuovo/modifica sostanziale

*Attività:*

Attività	Voce Sinadoc	Competenza
Analisi della documentazione pervenuta finalizzata alla verifica di completezza	ANALISI DOCUMENTAZIONE	S.A.C.

Determinazione di archiviazione dell'istanza su richiesta della ditta	ARCHIVIAZIONE (su richiesta ditta)	S.A.C.
Determinazione di rilascio dell'Autorizzazione Unica	AUTORIZZAZIONE	S.A.C.
Tutte le comunicazioni generiche con la ditta o con gli enti	COMUNICAZIONE	S.A.C.
Comunicazione di avvio del procedimento	COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO	S.A.C.
Comunicazione ai proprietari di avvio procedimento per apposizione del vincolo espropriativo	COMUNICAZIONE PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	S.A.C.
Concessione proroga sui tempi per l'acquisizione delle integrazioni	CONCESSIONE PROROGA	S.A.C.
Dichiarazione di concorrenza	DICHIARAZIONE DI CONCORRENZA	S.A.C.
Determinazione di diniego dell'Autorizzazione Unica	DINIEGO	S.A.C.
Comunicazione di indizione della conferenza dei servizi ed eventuale convocazione della riunione in modalità sincrona	INDIZIONE/CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI	S.A.C.
Resoconto eventuale visita ispettiva da parte del S.T.	ISPEZIONE	S.T.
Fase istruttoria	ISTRUTTORIA	S.A.C. , S.T. e S.S.A. ognuno per le proprie competenz e

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p>Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 31 di 47</p>

<p>Rilascio del nulla osta minerario</p>	<p>NULLA OSTA MINERARIO</p>	<p>S.A.C.</p>
<p>Partecipazione alle Conferenza dei Servizi</p>	<p>PARTECIPAZIONE A CONFERENZA DEI SERVIZI</p>	<p>S.A.C. , APA</p>
<p>Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990</p>	<p>PREAVVISO DINIEGO</p>	<p>S.A.C.</p>
<p>Pubblicazione sul BUR e all'Albo Pretorio in caso di esproprio</p>	<p>PUBBLICAZIONE</p>	<p>S.A.C.</p>
<p>Relazione tecnica su altre matrici ambientali</p>	<p>RELAZIONE TECNICA</p>	<p>S.A.C. (per le parti di competenza, es. demanio e linee elettriche), APA</p>
<p>Relazione tecnica sui Campi Elettromagnetici</p>	<p>RELAZIONE TECNICA CEM</p>	<p>APA</p>
<p>Relazione tecnica sulle Emissioni in Atmosfera</p>	<p>RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA</p>	<p>S.A.C. e APA</p>
<p>Relazione tecnica sui Rifiuti</p>	<p>RELAZIONE TECNICA RIFIUTI</p>	<p>S.A.C. e APA</p>
<p>Relazione tecnica sul Rumore</p>	<p>RELAZIONE TECNICA RUMORE</p>	<p>APA</p>
<p>Relazione tecnica sugli Scarichi Idrici</p>	<p>RELAZIONE TECNICA SCARICHI IDRICI</p>	<p>S.A.C. e APA</p>
<p>Richiesta integrazioni alla ditta</p>	<p>RICHIESTA INTEGRAZIONI</p>	<p>S.A.C.</p>
<p>Richiesta di relazione tecnica all'Area di Prevenzione Ambientale e alle varie unità del SAC</p>	<p>RICHIESTA PARERE/RELAZIONE TECNICA</p>	<p>S.A.C.</p>

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 32 di 47

Richiesta di sopralluogo congiunto con gli enti coinvolti nel procedimento	RICHIESTA SOPRALLUOGO	S.A.C.
Inserimento nella Banca Dati Nazionale Antimafia della richiesta di comunicazione antimafia	RICHIESTA VERIFICA ANTIMAFIA	S.A.C.
Comunicazione di improcedibilità dell'istanza	RIGETTO ISTANZA	S.A.C.
Riunione di coordinamento interna ad Arpae	RIUNIONE/COORDINAMENTO	S.A.C. , APA
Sopralluogo sul sito oggetto dell'istanza	SOPRALLUOGO	S.A.C. , APA
Comunicazione di sospensione (in caso di richiesta integrazioni) o di interruzione dei termini del procedimento (in caso di comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990)	SOSPENSIONE/INTERRUZIONE TERMINI DEL PROCEDIMENTO	S.A.C.
Trasmissione della determinazione di autorizzazione al proponente e agli enti coinvolti	TRASMISSIONE ATTO	S.A.C.
Trasmissione agli enti della documentazione integrativa prodotta dalla ditta	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	S.A.C.
Redazione del verbale delle Conferenze dei Servizi	VERBALE CDS	S.A.C.
Verbale relativo al sopralluogo sul sito oggetto dell'istanza	VERBALE SOPRALLUOGO	S.A.C.
Verifica del corretto versamento degli oneri istruttori	VERIFICA PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE	S.A.C.

Le istruzioni su come aprire e gestire questo tipo di pratiche si trovano in *Sinapedia* (il manuale contenente le istruzioni per l'utilizzo di Sinadoc), al seguente indirizzo:

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 33 di 47

<https://sites.google.com/a/arpae.it/istruzioni-sinadoc/home/prova-4?authuser=0>

### 5.15 Archiviazione

Tutte le comunicazioni inerenti il processo in esame, legate alla registrazione, alla protocollazione in entrata e in uscita e all'invio ricezione tramite PEC, vengono gestite informaticamente tramite l'applicativo software e-Grammata.

I documenti vengono archiviati nel sistema documentale di Arpae tramite le funzionalità del software *Sinadoc*, che si interfaccia direttamente con il protocollo informatico tramite il software *e-Grammata*.

L'archiviazione avviene su server centralizzati, in condizioni di sicurezza dei luoghi, adatte ad evitare deterioramenti, danni o smarrimenti, sotto la responsabilità del SSI della DG.

La documentazione acquisita/prodotta durante tutte le fasi delle attività deve essere conservata, in base alle specifiche funzioni, presso i SAC, e le APA.

### 6. ALLEGATI

Allegato 1: Modello Improcedibilità

Allegato 2: Modello Avvio+Indizione Conferenza Sincrona+Convocazione

Allegato 3: Elenco Enti da Convocare

Allegato 4: Avvio+Indizione Conferenza Semplificata

Allegato 5: diagramma di flusso

### 7. MODULI

Non sono presenti moduli

### 8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Nella tabella seguente sono riportate le revisioni della presente procedura.

Rev.	del	Natura della modifica	
		Punto	Descrizione
0		-	Prima emissione

 <small>agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna</small>	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 34 di 47

## ALLEGATO 1 - modello improcedibilità



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di XXXXXX

Invio tramite PEC

Pratica n. ..../....

Luogo,

Data

Ragione sociale ditta

*pec: ....*

**Oggetto:** D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. **Ragione Sociale e sede legale Ditta.** Istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "XXXXXXXX", di potenza elettrica massima pari a **kWe XXX,XX**, da realizzare in Comune di XXXX, indirizzo impianto.

**Comunicazione di improcedibilità dell'istanza ai sensi del punto 14.4 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010**

Si fa seguito alla domanda di attivazione di procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., presentata dalla ditta XXXX con sede legale in Comune di XXX in via XXX (P. IVA: XXXXXXXXXXX) per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo XXXXXXXX da XXX,XX kWe di potenza elettrica massima, pervenuta in data XX.XX.XXXX e acquisita al PG/XXXX/XXXX.

A seguito della verifica di completezza propedeutica all'attivazione della procedura di Autorizzazione Unica, si sono rilevate le seguenti carenze, rispetto a quanto indicato ai punti 13.1. - 13.2 – 13.3 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010:

XXX

XXX

...

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica alla ditta l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione minima richiesta, così come espressamente previsto al punto 14.4. della Parte III dell'Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.

Al fine di ottenere l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica per il progetto di cui in oggetto, dovrà quindi essere presentata una **nuova istanza**, completa in ogni sua parte, sulla modulistica scaricabile al seguente link:

[https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3547](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3547)

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 35 di 47

Per la nuova istanza potrà essere chiesto a questo SAC di avvalersi della documentazione di cui risulta già in possesso, acquisita al PG/XXXX/XXXXX del XX.XX.XXXX, in tal caso codesta ditta dovrà indicare nell'elenco elaborati in modo preciso, puntuale ed inequivocabile quali documenti devono essere considerati ancora validi.

Riguardo agli oneri istruttori già versati da codesta ditta con il bonifico effettuato in data XX.XX.XXXX, di importo pari a XXX,XX Euro, in favore di Arpae Emilia-Romagna, si precisa quanto segue:

dato che l'istruttoria non è stata effettuata per improcedibilità dell'istanza, può essere richiesto il rimborso delle spese istruttorie, che verrà effettuato in seguito al ricevimento di una Vostra comunicazione, che dovrà essere inviata all'indirizzo pec dell'Area Bilancio della Direzione Generale di Arpae (pec: [workflow\\_amm@cert.arpa.emr.it](mailto:workflow_amm@cert.arpa.emr.it)) e per conoscenza a questo SAC (pec: [oooXX@cert.arpae.emr.it](mailto:oooXX@cert.arpae.emr.it)), in cui siano riportati gli estremi del conto corrente (IBAN) presso cui si desidera ricevere l'accredito e in cui sia indicato l'intestatario di conto coincidente con il soggetto che ha effettuato il pagamento;

qualora si decidesse di presentare una nuova istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per il medesimo progetto, riguardo agli oneri istruttori, può essere chiesto di far riferimento al pagamento già effettuato per l'istanza risultata improcedibile a seguito del ricevimento della presente nota, naturalmente solo nel caso il cui non ne sia stato già richiesto il rimborso;

se invece, all'atto della presentazione della nuova istanza, risultasse già chiesto il rimborso delle spese istruttorie precedentemente versate, dovrà essere effettuato un versamento di oneri istruttori come indicato al punto 12.09.06.XX del Tariffario delle prestazioni di Arpae, approvato con Delibera n. 66 del 25.05.2016, per un importo pari allo 0,02% del valore degli impianti da realizzare, con un minimo di 520,00 Euro, nelle modalità indicate al seguente link:

[https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3583](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3583)

la cui attestazione di versamento dovrà essere allegata alla nuova istanza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(XXXXXXXX)

*Documento firmato digitalmente*

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 36 di 47

## ALLEGATO 2 Modello Avvio, Indizione Conferenza Sincrona e Convocazione



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di XXXXXX

Invio tramite PEC

Pratica n. xxxxx/20xx

Data

Luogo,

Ditta

Comune

Provincia

Unione di Comuni

AUSL

ecc.

**Oggetto:** D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **Ditta XXXX** con sede legale in Via XXXXX n. XX, Comune di XXXXXXX. **Istanza di Autorizzazione Unica** relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "xxxxx" di potenzialità pari a xxx,xx kWe, sito in **Comune di** , xxxxxx, via xxxxxx.

**Comunicazione di avvio del procedimento**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., e avviso di **indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della medesima legge.

La Ditta **xxxx**, con sede legale in via xxxxx, in Comune di xxxxxxxx (P.IVA xxxxxxxx) ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "xxxxx" di potenza nominale pari a xxx,xx kWe, sito in **Comune di xxxxxxxx**, via xxxxxxxx.

### Con la presente, si comunica che:

1. la verifica di completezza documentale, ex punto 14.4. del D.M. 10/09/2010, è risultata positiva;
2. viene avviato un procedimento amministrativo il cui oggetto è:  
*"istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "xxxxx" di potenza nominale*

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 37 di 47

*pari a xxx,xx kWe, sito in **Comune di xxxxxxxx**, via xxxxxxxx, identificato catastalmente al Foglio xx, Particelle xxx, xxx,xxx'';*

3. Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di xxxxxxxx è competente al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica in oggetto;
4. la responsabilità del procedimento risulta in capo all'Unità Impianti, nella persona dell'Ing. xxx xxx;
5. la competenza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio è del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di xxxxxx, Dr. xxxxx xxxxx;
6. ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D.L. 21.06.2013 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 98 del 09.08.2013, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, questa Agenzia corrisponde all'interessato l'indennizzo previsto. Al fine di ottenere tale indennizzo, Codesta Società è tenuta ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
7. il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Generale di Arpae, Dott. Giuseppe Bortone ([gbortone@arpae.it](mailto:gbortone@arpae.it)), allo stesso potrà essere inoltrato sollecito per l'esercizio del potere sostitutivo, il quale entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
8. **il procedimento si intende avviato il xx.xx.20xx**, data di presentazione dell'istanza il procedimento amministrativo dovrà terminare entro 90 giorni dalla data di avvio, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, come modificato dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2011, salvo sospensione per richiesta integrazioni ovvero per l'espletamento di eventuali procedure necessarie per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che necessitano di tempistiche incompressibili;
9. in caso di esproprio, la documentazione relativa all'istanza è disponibile presso l'Unità xxxx della S.A.C. di xxxxxxxx di Arpae, in Via xxxxxx n. xx, Comune di xxxxx;

Con la presente, relativamente all'istanza di cui in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dal punto 14.1. dell'Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, Arpae – SAC di xxxxxxxxxx **indica** una **Conferenza di Servizi decisoria**, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in **forma simultanea e in modalità sincrona**, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, invitando gli Enti in indirizzo a parteciparvi secondo le proprie competenze.

Alla Conferenza di Servizi partecipano inoltre eventuali soggetti ulteriori, che risultino interessati dalle opere in ragione dello sviluppo del procedimento.

La documentazione presentata dalla ditta e oggetto della Conferenza è consultabile sul web al seguente link, che funge da credenziale di accesso e risulta quindi riservato unicamente ai soggetti a cui è destinata la presente comunicazione:

<https://drive.google.com/xxxxxxxxxxx>

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 38 di 47

La prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona viene convocata, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i., in data:

**DATA e ORA**

**presso la S.A.C. di xxxx di Arpae – Sala xxxx – xxxxx Piano xx**

**Piazza xxxxxx n. xxx – CAP Comune**

con il seguente ordine del giorno:

1. discussione e verifica del progetto presentato;
2. acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
3. richiesta di integrazioni;
4. varie ed eventuali.

Si fa presente che eventuali **richieste di acquisizione di documentazione integrativa** da parte degli enti coinvolti nel procedimento dovranno essere inoltrate a questo ufficio entro e non oltre la data della prima seduta della conferenza dei servizi oppure, in alternativa, potranno essere espresse direttamente in sede di conferenza il xx.xx.20xx.

I lavori della conferenza si concluderanno entro i 90 giorni di durata massima del procedimento, salvo sospensione per richiesta integrazioni ovvero per l'espletamento delle eventuali procedure necessarie per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che necessitano di tempistiche incompressibili.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i., **ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la determinazioni dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie a fini dell'assenso. Si invitano pertanto i rappresentanti delle Amministrazioni a presentarsi muniti di apposita **delega** con cui vengano legittimati dall'organo istituzionalmente competente ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente di appartenenza su tutti gli atti di propria competenza.

I pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nelle modalità chiarite al punto precedente, possono essere trasmessi a questa Agenzia anche tramite PEC entro la data dell'ultima seduta della Conferenza; tali pareri saranno acquisiti agli atti della Conferenza e verranno valutati ai fini della espressione della decisione conclusiva.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 sopra citato, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Si ricorda infine che tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del procedimento devono essere inviate in modalità telematica, alla PEC della scrivente Agenzia: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)  
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. xxxxxx Xxxxxx)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

	<p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 39 di 47</p>

### ALLEGATO 3: Enti e Amministrazioni da Convocare

Per l'inoltro della Domanda di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003 e art. 16 LR 26/04), si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riguardanti le procedure per l'ottenimento dei nulla osta, assensi o pareri da acquisire dagli Enti/Amministrazioni che devono essere comunque interpellati.

	ENTE	INDIRIZZO	DOCUMENTI
1	<b>Arpae – S.A.C.</b> Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae	<p><i>pec: <a href="mailto:goobo@cert.arpa.emr.it">goobo@cert.arpa.emr.it</a> (Bologna)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aofc@cert.arpa.emr.it">aofc@cert.arpa.emr.it</a> (Forlì-Cesena)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aofe@cert.arpa.emr.it">aofe@cert.arpa.emr.it</a> (Ferrara)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aomo@cert.arpa.emr.it">aomo@cert.arpa.emr.it</a> (Modena)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aopc@cert.arpa.emr.it">aopc@cert.arpa.emr.it</a> (Piacenza)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aopr@cert.arpa.emr.it">aopr@cert.arpa.emr.it</a> (Parma)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aora@cert.arpa.emr.it">aora@cert.arpa.emr.it</a> (Ravenna)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aore@cert.arpa.emr.it">aore@cert.arpa.emr.it</a> (Reggio Emilia)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aorn@cert.arpa.emr.it">aorn@cert.arpa.emr.it</a> (Rimini)</i></p>	Dal 01 gennaio 2016 la S.A.C. di Arpae è l'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente in capo alla Provincia.
2	<b>APA</b>	<p><i>pec: <a href="mailto:goobo@cert.arpa.emr.it">goobo@cert.arpa.emr.it</a> (Bologna)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aofc@cert.arpa.emr.it">aofc@cert.arpa.emr.it</a> (Forlì-Cesena)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aofe@cert.arpa.emr.it">aofe@cert.arpa.emr.it</a> (Ferrara)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aomo@cert.arpa.emr.it">aomo@cert.arpa.emr.it</a> (Modena)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aopc@cert.arpa.emr.it">aopc@cert.arpa.emr.it</a> (Piacenza)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aopr@cert.arpa.emr.it">aopr@cert.arpa.emr.it</a> (Parma)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aora@cert.arpa.emr.it">aora@cert.arpa.emr.it</a> (Ravenna)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aore@cert.arpa.emr.it">aore@cert.arpa.emr.it</a> (Reggio Emilia)</i>  <i>pec: <a href="mailto:aorn@cert.arpa.emr.it">aorn@cert.arpa.emr.it</a> (Rimini)</i></p>	Invio relazioni tecniche di competenza
3	<b>Comune territorialmente competente</b>		Permesso di costruire Autorizzazione paesaggistica Eventuali attraversamenti stradali ecc.
4	<b>Province</b>	<p><i>Pec: ... (Bologna)</i>  <i>pec: <a href="mailto:provfc@provincia.fc.it">provfc@provincia.fc.it</a> (Forlì-Cesena)</i>  <i>pec: ... (Ferrara)</i>  <i>pec: ... (Modena)</i>  <i>pec: ... (Piacenza)</i>  <i>pec: ... (Parma)</i>  <i>pec: ... (Ravenna)</i>  <i>pec: ... (Reggio Emilia)</i>  <i>pec: ... (Rimini)</i></p>	Compatibilità con la pianificazione provinciale Eventuali attraversamenti stradali
5	<b>AUSL Romagna</b> Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica  <b>AUSL ...</b> .... .... .... ....  <b>AUSL ...</b> .... .... .... ....	Sede di Forlì <i>pec: <a href="mailto:ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it">ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it</a></i> Sede di Cesena <i>pec: <a href="mailto:ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it">ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it</a></i>	Copia della Documentazione deve essere inviata alla sede dell'AUSL competente per l'area interessata dal progetto

	AUSL ... .... .... ....	.... .... .... ....	
6	<b>Prefetture dell'Emilia-Romagna</b> Ufficio Territoriale del Governo – Gabinetto del Prefetto	pec: <a href="mailto:protocollo.preffc@pec.interno.it">protocollo.preffc@pec.interno.it</a> .... .....	In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 ter, c. 4 legge 241/90, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2016, risulta convocata più di una Amministrazione Periferica dello Stato occorre indirizzare l'istanza alla Prefettura per la nomina del Responsabile Unico.
7	<b>ENEL</b> Divisione Infrastrutture Rete Italia - Area di Business Rete Elettrica	Via C. Darwin, 4 40136 Bologna pec: <a href="mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it">eneldistribuzione@pec.enel.it</a>	
8	<b>Comando Militare Esercito</b> Emilia Romagna – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari – Sezione Logistica Poligoni e Servizi Militari	Via Urbana, 8 - 40127 Bologna pec: <a href="mailto:cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it">cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it</a>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf). Il Comando rilascia parere/nulla osta di propria competenza. (D.Lgs. 66/2010 art. 334) <u>Occorre presentare 2 istanze: richiesta parere per l'impianto e richiesta nulla osta per la linea elettrica.</u>
9	<b>Aeronautica Militare</b> - Comando 1 <sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Ufficio Servizi Militari	Piazza E. Novelli, 1 - 20129 Milano pec: <a href="mailto:aeroregione1@postacert.difesa.it">aeroregione1@postacert.difesa.it</a>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf). L'Aeronautica rilascia nulla osta di propria competenza. (D.Lgs. 66/2010 art. 334)
10	<b>Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo</b> dell'Alto Tirreno – Marina Nord	Viale Amendola, 19122 La Spezia (SP) pec: <a href="mailto:marina.nord@postacert.difesa.it">marina.nord@postacert.difesa.it</a> fax: 0187782354	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf). Il Comando rilascia nulla osta di propria competenza. (D.Lgs. 66/2010 art. 334)
11	<b>Ministero della Difesa</b> Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 2° Reparto - 6 Divisione Palazzo della Marina	Piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma pec: <a href="mailto:geniodife@postacert.difesa.it">geniodife@postacert.difesa.it</a>	<del>Inviare copia di domanda di autorizzazione (non documentazione tecnica di progetto), con dichiarazione di attestazione invio ai 3 enti militari (marina, aeronautica ed esercito). Il Ministero si esprime ottenuti i pareri di marina, esercito e aeronautica.</del> Con le disposizioni della circolare prot. n. 19743 del 13/03/13 dello Stato Maggiore Difesa <u>non è più necessario inviare istanza al Ministero della Difesa.</u>
12	<b>Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo</b> per l'Emilia-Romagna	Strada Maggiore, 80 – 40125 Bologna pec: <a href="mailto:mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it">mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it</a>	<del>Se l'istanza presentata coinvolge le competenze di più Soprintendenze di Settore dovrà essere coinvolto, per conoscenza, il Segretariato regionale dell'Emilia Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, così come previsto dall'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. n. 171/2014.</del> Da quando la Soprintendenza è Unica va convocato solo per istanze che coinvolgano più di una Soprintendenza Unica territorialmente competente.

	<p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 41 di 47</p>

<p style="text-align: center;">1 3</p>	<p><b>Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio</b></p>	<p>pec: <a href="mailto:mbac-sa.bap-ra@mailcert.beniculturali.it">mbac-sa.bap-ra@mailcert.beniculturali.it</a> ..... ..... ..... .....</p>	<p>La <b>Soprintendenza Unica</b> sostituisce le due Soprintendenze (Archeologica e del Paesaggio) specificate ai punti 10 e 11 ai sensi del D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016.</p>
<p style="text-align: center;">1 4</p>	<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b> - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione I – Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse – Direzione UNMIG</p>	<p>Via Zamboni, 1 - 40121 Bologna pec: <a href="mailto:dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it">dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it</a></p>	<p>Dal 1° Luglio 2012 il progettista può rilasciare alla Provincia una dichiarazione di non interferenza che equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito dell'UNMIG: <a href="http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp">http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp</a></p>
<p style="text-align: center;">1 5</p>	<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b> – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – Settore III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche</p>	<p>Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna pec: <a href="mailto:dgaat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it">dgaat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it</a></p>	<p>Solo per linee ed impianti elettrici con tensione superiore o uguale a 1.000 V Per richiedere il nulla osta alla costruzione di linee elettriche (ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 256/03) è necessario seguire le istruzioni contenute <a href="#">nel sito del Ministero</a>. <b>Procedura da effettuare prima della presentazione dell'istanza.</b> Nel caso in cui la linea elettrica di progetto fosse composta da un cavo interrato o aereo cordato ad elica ai sensi del DL 179 del 18/10/12, art. 6 non è necessario il nulla osta del MSE bensì attestazione di conformità del gestore accompagnata dalla dichiarazione del tecnico competente sulla tipologia del cavo installato.</p>
<p style="text-align: center;">1 6</p>	<p><b>Telecom Italia Spa</b></p>	<p>Via Stendhal, 31 – 40128 Bologna (BO) pec: <a href="mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it">telecomitalia@pec.telecomitalia.it</a></p>	<p>Solo per linee ed impianti elettrici con tensione superiore o uguale a 1.000 V. Vedere la procedura del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni</p>
<p style="text-align: center;">1 7</p>	<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> - Direzione Generale Territoriale nord-est - Ufficio 13 sezione USTIF di Bologna</p>	<p>Via dell'Industria, 13, 40138 Bologna pec: <a href="mailto:ustif-bologna@pec.mit.gov.it">ustif-bologna@pec.mit.gov.it</a></p>	<p>Solo per linee ed impianti elettrici con tensione superiore o uguale a 5.000 V. Con circolare n. 1267 del 31/05/13, chiede di far pervenire a codesto ente solo le pratiche concernenti opere che si svolgono ad una <b>distanza inferiore a 30 metri dai suddetti impianti di pubblico trasporto (ferrovie, filovie, impianti a fune)</b>. Per impianti collocati a distanze superiori a 30 metri è necessario presentare alla Provincia un'<b>asseverazione del tecnico competente</b> che dichiari che non è necessario ottenere il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 58 del DPR 753/80 e le ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.</p>

Eventuali ulteriori soggetti ai quali inviare copia della domanda di procedimento unico nel caso in cui l'impianto (con le relative opere connesse) crei interferenza con opere quali corsi d'acqua, canali, ferrovie, strade, autostrade, metanodotti, elettrodotti etc. o nel caso

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

Revisione 0 del  
Pag 42 di 47

di zone soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923

	ENTE	INDIRIZZO	DOCUMENTI
1 8	<b>ENAV Ente Nazionale di Assistenza al Volo</b> - Progettazione spazi Aerei – Settore Ostacoli	Via Salaria, 716 – 00138 Roma pec: <a href="mailto:protocollogenerale@pec.enav.it">protocollogenerale@pec.enav.it</a>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf) solo nel caso in cui il progetto possa comportare ostacolo per gli spazi aerei.
1 9	<b>ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile</b> – Dipartimento Sicurezza Area Infrastrutture Aeroportuali Direzione Operazione di Venezia	Aeroporto "Marco Polo" Via Galileo Galilei, 16/1 – 30173 Venezia pec: <a href="mailto:protocollo@pec.enac.gov.it">protocollo@pec.enac.gov.it</a>	Seguire le indicazioni riportate al seguente link: <a href="http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html">http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html</a> .
2 0	<b>Regione Emilia Romagna</b> – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale	Viale della Fiera, 8 – 40121 Bologna pec: <a href="mailto:vijsa@postacert.regione.emilia-romagna.it">vijsa@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf) solo nel caso in cui il progetto sia soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale.
2 1	<b>ANAS</b>	Via Masini, 8 – 40126 Bologna pec: <a href="mailto:anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it">anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it</a>	Verificare se la competenza di una strada è di Anas S.p.A. collegandosi al sito istituzionale di Anas S.p.A. <a href="http://www.stradeanas.it">www.stradeanas.it</a> → strade → consistenza, cliccando sulla regione in cui è presente la strada di interesse e successivamente scegliendola dal menù a tendina.
2 2	<b>Autostrade per L'Italia</b> - Direzione III Tronco Bologna	Via Magnanelli, 5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) e-mail: <a href="mailto:info@autostrade.it">info@autostrade.it</a>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf) solo nel caso di interferenze con la rete autostradale.
2 3	<b>HERA S.p.A</b> S.O.T. Forlì-Cesena	Via Spinelli 60 – 47521 Cesena (FC) pec: <a href="mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it">heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it</a>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf) solo nel caso di interferenze con le reti di Hera S.p.A.
2 4	<b>Unioni dei Comuni Provincia di Bologna</b>	.... ....	
	<b>Unioni dei Comuni Provincia di Forlì-Cesena</b>	<b>Unione dei Comuni Rubicone e Mare</b> pec: <a href="mailto:protocollo@pec.unionerubiconemare.it">protocollo@pec.unionerubiconemare.it</a>  <b>Unione dei Comuni Valle del Savio</b> pec: <a href="mailto:protocollo@pec.unionevallesavio.it">protocollo@pec.unionevallesavio.it</a>  <b>Unione dei Comuni della Romagna forlivese</b> pec: <a href="mailto:protocollo@pec.romagnaforlivese.it">protocollo@pec.romagnaforlivese.it</a>	Svincolo idrogeologico
	<b>Unioni dei Comuni Provincia di Ferrara</b>	.... ....	
	<b>Unioni dei Comuni Provincia di Modena</b>	.... ....	
	<b>Unioni dei Comuni Provincia di Piacenza</b>	.... ....	

	<p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG45/DT</p>
<p><i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 43 di 47</p>

	Unioni dei Comuni Provincia di Parma	...	
	Unioni dei Comuni Provincia di Ravenna	...	
	Unioni dei Comuni Provincia di Reggio-Emilia	...	
	Unioni dei Comuni Provincia di Rimini	...	
2 5	Autorità di Bacino del Fiume Tevere	Via Monzambano, 10 – 1° piano - 00185 – ROMA. pec: <a href="mailto:bacinodevere@pec.abtevere.it">bacinodevere@pec.abtevere.it</a>	Per impianti idroelettrici sul fiume Tevere o su corsi d'acqua appartenenti allo stesso bacino.
	Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po	Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma pec: <a href="mailto:protocollo@postacert.adbpo.it">protocollo@postacert.adbpo.it</a>	Dal 17/02/2017 ha sostituito le Autorità di Bacino locali.
	Autorità di Bacino	...	
	Autorità di Bacino	...	
2 6	Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica	Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna	<b><u>Dal 17/02/2017 va convocato insieme all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po</u></b> In accordo con il Segretariato generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, per agevolare la fase di passaggio, le istanze/comunicazioni vanno altresì indirizzate alle strutture regionali territorialmente competenti.
2 7	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna	<b>Sede di Forlì</b> Via delle Torri, 6 – 47121 Forlì (FC) pec: <a href="mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it">stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	Per gli impianti idroelettrici e in generale per tutti gli impianti che implicano competenze dell'Agenzia occorre inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf).
		<b>Sede di Cesena</b> Via Leopoldo Lucchi 285 – 47521 Cesena (FC) pec: <a href="mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it">stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it</a>	
		Sede di ...	
2 8	Arpae – S.A.C. Strutture Autorizzazioni e Concessioni	pec: <a href="mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it">aoobo@cert.arpa.emr.it</a> (Bologna) pec: <a href="mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it">aoofc@cert.arpa.emr.it</a> (Forlì-Cesena) pec: <a href="mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it">aoofe@cert.arpa.emr.it</a> (Ferrara)	Per la concessione di derivazione degli impianti idroelettrici o per richieste di occupazione di aree demaniali occorre inviare idonea richiesta e copia della

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

Revisione 0 del  
Pag 44 di 47

	<b>Unità Concessioni</b> (Sostituisce il Servizio Tecnico di Bacino per la parte relativa alla concessione di derivazione)	<p><i>pec: aoomo@cert.arpa.emr.it (Modena)</i>  <i>pec: aoopc@cert.arpa.emr.it (Piacenza)</i>  <i>pec: aooop@cert.arpa.emr.it (Parma)</i>  <i>pec: aooora@cert.arpa.emr.it (Ravenna)</i>  <i>pec: aooore@cert.arpa.emr.it (Reggio Emilia)</i>  <i>pec: aooorn@cert.arpa.emr.it (Rimini)</i></p>	documentazione progettuale.
2 9	<b>Consorzio di Bonifica della Romagna</b>	<p>Sede di Cesena Via Lambruschini, 195 – 47521 Cesena (FC) <i>pec: bonificaromagna@legalmail.it</i></p> <p>Sede di Forlì Via Bonoli, 11 – 47121 Forlì (FC) <i>pec: bonificaromagna@legalmail.it</i></p>	Copia della Documentazione deve essere inviata all'ente competente per l'area interessata dal progetto nel caso di interferenze
	<b>Consorzio di Bonifica di ...</b>		
	<b>Consorzio di Bonifica di ...</b>		
	<b>Consorzio di Bonifica di ...</b>		
3 0	<b>SNAM Rete Gas Spa</b>	<p><b>Sede di Cesena</b> <i>pec: distrettoceor@pec.snamretegas.it</i> Altre sedi locali</p>	Inviare istanza + documentazione tecnica su supporto informatico (file in formato pdf) solo nel caso di interferenze con le reti di Snam Rete Gas S.p.A.
	<b>Altri gestori...</b>		
	<b>Altri gestori...</b>		
3 1	<b>Terna Rete Italia S.p.A.</b> A.O.T. - Area Operativa Trasmissione – Firenze	<p>Via Lungarno Colombo, 54 – 50132 Firenze (FI) <i>pec: aot-firenze@pec.terna.it</i></p>	Solo per eventuale interferenza con linee elettriche di Alta Tensione.
3 2	Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici	<p><i>pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it</i>  Responsabile: Dott.ssa Rosanna Bissoli</p>	Convocati in una occasione per qualità delle acque impianti idroelettrici su richiesta dell'Area Rilascio Concessioni della D.T. di Arpae
3 3	Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna	<p><i>pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it</i>  Resp. Del Servizio: Dott. Enzo Valbonesi Dott. Francesco Besio</p>	In presenza di VINACA - Valutazione di Incidenza (aree SIC, ZPS, Natura 2000)
3 4	Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena	<p><i>pec: stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it</i>  Resp. Del Servizio per Forlì-Cesena: Dott. Alberto Magnani Dott. Carlo Matteucci</p>	In presenza di scale di risalita per i pesci negli idroelettrici

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 45 di 47

#### ALLEGATO 4: Modello Avvio, Indizione Conferenza Semplificata



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di XXXXXX

Invio tramite PEC

Pratica n. xxxxx/20xx

Luogo, Data

Ditta

Comune

Provincia

Unione di Comuni

AUSL

ecc.

**Oggetto:** D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **Ditta XXXX** con sede legale in Via XXXXX n. XX, Comune di XXXXXXXX. **Istanza di Autorizzazione Unica** relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "xxxxx" di potenzialità pari a xxx,xx kWe, sito in **Comune di** , xxxxxx, via xxxxxx.

**Comunicazione di avvio del procedimento**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., e avviso di **indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-bis della medesima legge.

La Ditta **xxxx**, con sede legale in via xxxxx, in Comune di xxxxxxxx (P.IVA xxxxxxxx) ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "xxxxx" di potenza nominale pari a xxx,xx kWe, sito in **Comune di xxxxxxxx**, via xxxxxxxx.

**Con la presente, si comunica che:**

1. la verifica di completezza documentale, ex punto 14.4. del D.M. 10.09.2010, è risultata positiva;
2. viene avviato un procedimento amministrativo il cui oggetto è: istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "xxxxx" di potenza nominale pari a xxx,xx kWe, sito in **Comune di xxxxxxxx**, via xxxxxxxx, identificato catastalmente al Foglio xx, Particelle xxx, xxx,xxx;
3. Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di xxxxxx è competente al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica di cui in oggetto;

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del Pag 46 di 47

4. la responsabilità del procedimento risulta in capo all'Unità Impianti, nella persona dell'Ing. xxx xxx;
5. la competenza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio è del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di xxxxxx, Dr. xxxxx xxxxx;
6. ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D.L. 21.06.2013 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. n. 98 del 09.08.2013, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, questa Agenzia corrisponde all'interessato l'indennizzo previsto. Al fine di ottenere tale indennizzo, Codesta Società è tenuta ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
7. il soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Generale di Arpae, Dott. Giuseppe Bortone ([gbortone@arpae.it](mailto:gbortone@arpae.it)), allo stesso potrà essere inoltrato sollecito per l'esercizio del potere sostitutivo, il quale entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
8. **il procedimento si intende avviato il xx.xx.20xx**, data di presentazione dell'istanza
9. il procedimento amministrativo dovrà terminare entro 90 giorni dalla data di avvio, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, come modificato dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2011, salvo sospensione per richiesta integrazioni ovvero per l'espletamento di eventuali procedure necessarie per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che necessitano di tempistiche incompressibili;
10. in caso di esproprio, la documentazione relativa all'istanza è disponibile presso l'Unità xxxx della S.A.C. di xxxxxxx di Arpae, in Via xxxxxx n. xx, Comune di xxxxx;

Con la presente, relativamente all'istanza di cui in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dal punto 14.1. dell'Allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010, Arpae – SAC di xxxxxx **induce** una **Conferenza di Servizi decisoria**, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in **forma semplificata e in modalità asincrona**, ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge, invitando gli Enti in indirizzo a parteciparvi secondo le proprie competenze.

Alla Conferenza di Servizi partecipano inoltre eventuali soggetti ulteriori, che risultino interessati dalle opere in ragione dello sviluppo del procedimento.

La documentazione presentata dalla ditta e oggetto della Conferenza è consultabile sul web al seguente link, che funge da credenziale di accesso e risulta quindi riservato unicamente ai soggetti a cui è destinata la presente comunicazione:

<https://drive.google.com/xxxxxxxxx>

Si precisa che:

- a) le comunicazioni relative alla conferenza avvengono secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 82/2005;
- b) eventuali **richieste di integrazioni documentali** o di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità, non attestati nella documentazione già in possesso ovvero non direttamente

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG45/DT
<i>Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e alla L.R. 26/04 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio</i>		Revisione 0 del 01/01/2020 Pag 47 di 47

acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento da parte degli enti coinvolti nel procedimento (ai sensi di quanto previsto all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. e dal punto 14.11. dell'Allegato al D.M. 10.09.2010) dovranno essere inoltrate a questo ufficio **entro e non oltre 40 (quaranta) giorni** dal ricevimento della presente, come previsto comma 2. lettera b) dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

- c) **le Amministrazioni coinvolte nel procedimento dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro e non oltre 90 (novanta) giorni ~~45 (quarantacinque)~~ giorni dal ricevimento della presente**, al netto di un'eventuale sospensione dei termini del procedimento per l'acquisizione della documentazione di cui alla lettera b);
- d) ai sensi del comma 2 lettera d) dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., l'eventuale riunione in modalità sincrona, ex art. 14-ter della medesima legge, viene fissata per il primo martedì successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera c);
- e) nel caso in cui, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., si rendesse necessaria la riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d), verrà inoltrata una convocazione ufficiale tramite specifica nota.

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, fornendo congrue motivazioni ed esprimendosi in termini di assenso o dissenso, indicando inoltre, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e devono chiarire se si riferiscono a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero se risultano discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato alla lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal capoverso precedente, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Si ricorda infine che tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del procedimento devono essere inviate in modalità telematica, alla PEC della scrivente Agenzia: [aooxx@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxx@cert.arpa.emr.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Xxxx Xxxx )

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE